



COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 11 del Reg.

Data della deliberazione 21 MAG 2014

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN FUNZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI, anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 15,00 e segg., nella Residenza Municipale di P.zza Duomo in Augusta, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Alberto D'Arrigo, la Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Augusta con D.P.R del 07/03/2013 composta dai sigg.ri:

		Presenti	Assenti
1	Dott.ssa Maria Carmela Librizzi - Prefetto	P	
2	Dott.ssa Maria Rita Cocciufa – Viceprefetto	P	
3	Dott. Francesco Puglisi- Dir. Area I – II Fascia	P	

DELIBERA

- di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge
- dichiarare l'atto immediatamente esecutivo

SETTORE PROPONENTE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO PROPOSTE DEL III SETTORE N. 02 DEL 21-05-2014

OGGETTO:

Determinazione aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili – T.A.S.I. - anno 2014.

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario

Premesso che:

- con D.P.R. del 07/03/2013 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Augusta ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000 con conseguente nomina della Commissione Straordinaria per la gestione dell'ente;
- con delibere della Commissione Straordinaria con funzioni di Consiglio Comunale n. 5 del 31/05/2013 e n. 9 del 29/07/2013, è stato disposto rispettivamente "il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 - bis del D. Lgs. n° 267/2000" e "l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale", con obbligo di deliberare aliquote di imposta e tariffe al massimo consentito ex art. 243 - bis, comma 8, lett. g) del D. Lgs. n° 267/2000;
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:
 - a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - b) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale pertanto si compone:
 - a) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
 - b) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali,
 - c) della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, ed ancora, il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- ai sensi del comma 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Rilevato che:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con funzioni di Consiglio Comunale n. 01 del 06 maggio 2013 sono state determinate per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:
- aliquota 10,60 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - aliquota 2,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - aliquota 6,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Considerato che:

- per l'anno 2014, in assenza di deliberazione, le tariffe, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Rilevato che:

- ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
- a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
 - f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - g) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che:

- il comma 683 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Tenuto conto che:

a titolo esemplificativo i servizi indivisibili possono essere elencati come segue:

- pubblica sicurezza e vigilanza
- tutela del patrimonio artistico e culturale
- illuminazione stradale pubblica
- servizi cimiteriali

- servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
- servizi socio-assistenziali
- servizio di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

Rilevato che:

- il fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese per i servizi indispensabili risulta necessario ed urgente provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle aliquote della TASI;

Rchiamati:

- il Decreto Ministero Interno del 29 Aprile 2014 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 Luglio 2014;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- Visto l'articolo 172 del D. Lgs 267/2000;

Per i motivi che precedono si propone alla

**COMMISSIONE STRAORDINARIA,
ex art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000,
con funzioni di
CONSIGLIO COMUNALE**

1. di deliberare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote e detrazioni:

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 3,0 per mille (2,5 + 0,5) per:

- 1) abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- 4) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5) unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per mille per:

- 1) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- 1) tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,60 per mille;
- 2) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 6 per mille.

d) una detrazione, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come segue:

- una detrazione d'imposta pari all'ammontare dell'imposta dovuta per le abitazioni principali con una rendita catastale uguale o inferiore ad € 300,00;
- una detrazione d'imposta fino a concorrenza dell'imposta dovuta dalle pertinenze connesse all'abitazione principale stessa con un rendita catastale dell'abitazione principale uguale o inferiore ad € 300,00:

2. Di dare atto che la maggiorazione dello 0,5 per mille determina un gettito d'imposta di € 360.000,00 da destinare alla detrazione d'imposta in favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con una rendita catastale abitazione principale uguale o inferiore ad € 300,00;

3. Di dare atto che il gettito della TASI, stimato in € 1.800.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi, indivisibili, demandando ad un successivo provvedimento di natura gestionale la determinazione della percentuale di copertura sulla base delle previsioni di bilancio 2014;

4. Di dare atto che il versamento è dovuto in due rate con scadenza 16 Giugno e 16 Dicembre e dovrà essere effettuato a mezzo modello di pagamento unificato F24;


5. Di dare atto che il versamento annuale non è dovuto se il tributo è inferiore ad € 12,00 (dodici).

6. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/98.

7. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172 del D. Lgs. 267/2000.

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del III Settore
(Dott. Francesco Lombardi)



PARERE TECNICO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime
parere: positivo

Augusta, li 21 MAG 2014

Il Responsabile del III Settore
(Dott. Francesco Lombardi)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime
parere: positivo

Augusta, li 21 MAG 2014

Il Responsabile del III Settore
(Dott. Francesco Lombardi)

La presente proposta di deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

I Commissario
Librizzi

II Commissario
Coccorufa

II Commissario
Puglisi

Il Segretario Generale
Dr. A. D'Arrigo

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comunediaugusta.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal a norma dell'art. 11 della L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva:

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore
in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)